

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

1.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 22 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione . . . . .	1
Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali . . . . .	2
Modifica della legge 18 gennaio 1937-XVI, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento . . . . .	3

**La riunione comincia alle 9.**

PRESIDENTE comunica che in sostituzione del Consigliere nazionale Benini, nominato Sottosegretario di Stato per l'Albania, ed al quale esprime il più vivo compiacimento, è stato chiamato a far parte della Commissione il Consigliere nazionale Palombo.

Comunica inoltre che sono in congedo i Consiglieri nazionali Motta, Pasini, Puppini, Redaelli, Tarchi e Tredici.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Pone in rilievo l'importanza dell'attività legislativa che la Commissione è chiamata a svolgere e il contributo di studi e di esperienza che i suoi componenti possono portare nell'esame dei provvedimenti che interessano il settore industriale.

Raccomanda, in proposito, di studiare anche i provvedimenti assegnati alle altre Commissioni che possano riguardare l'attività industriale del Paese e di segnalare le eventuali osservazioni e proposte.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 1° del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. (141)**

VALERY, *Relatore*, rileva che il disegno di legge mira a prorogare al 31 dicembre 1940-XIX, il termine concesso all'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione riassicurativa dei rischi inerenti ai crediti di esportazione dei prodotti nazionali, assicu-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rati dalla Società italiana di assicurazione credito. Questa società fornisce infatti agli esportatori italiani la copertura del 75 per cento delle loro esposizioni e fornisce anche ai commercianti e agli industriali, attraverso la sua complessa organizzazione, indicazioni sulla solvibilità dei clienti, e, in caso di insolvenza, la possibilità di espletare le pratiche necessarie per incassare il credito.

Giudica però che le clausole della polizza di assicurazione siano alquanto restrittive e onerose e formula, in proposito, una raccomandazione.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE ribadisce il concetto espresso dal relatore nei riguardi della polizza di assicurazione e si riserva di rivolgere per tramite della Presidenza della Camera al Ministero delle corporazioni il voto che le categorie interessate siano poste in grado, in sede corporativa, di partecipare all'esame delle condizioni di polizza per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione.

Pone in discussione l'articolo unico. (*Vedi Allegato*).

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (142)**

VENTURI, *Relatore*, osserva che il provvedimento si inquadra nel complesso delle provvidenze di carattere sociale ordinate dal Duce in occasione del Ventennale dei Fasci di combattimento.

Ricorda che il Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, aveva riformato la materia dell'assicurazione infortuni sul lavoro. Mentre però il congegno della riforma fu generalmente approvato, l'entità delle prestazioni economiche, che in quell'occasione furono determinate, suscitò qualche critica. L'Istituto assicurazione infortuni ha però provveduto, in seguito, a migliorare gradualmente tali prestazioni, seguendo il comandamento del Duce.

Quanto alla forma del disegno di legge propone che, all'articolo primo, il quale modifica l'articolo 6, là dove si dice: « Gli appaltatori e i concessionari dei lavori eseguiti per appalto o per concessione, anche se il lavoro sia effettuato per conto dello Stato, di provincie, di comuni o di pubblici stabili-

menti » in luogo della formula: « pubblici stabilimenti » si dica: « enti pubblici ».

Per quanto riguarda la sostanza, rileva che, sempre all'articolo primo, nella parte che modifica l'articolo 39, si parla di un salario annuo minimo di lire 1000. Propone che questo minimo, che non risponde, fra l'altro, alla realtà, sia portato a lire 2000, osservando che materialmente la situazione non cambia, perchè non esistono salari inferiori alle lire 2000 annue, tanto più che la legge prevede che il salario degli apprendisti si debba calcolare in base a quello della categoria corrispondente dei lavoratori.

Osserva, infine, che gli infortunati, nel periodo che va dal 1° aprile 1937 al 1° aprile 1939, hanno avuto liquidata la pensione di inabilità in base al calcolo fin oggi in vigore. È evidente che non si possono rivedere le liquidazioni già effettuate; ma è altrettanto evidente che non risponderebbe a giustizia continuare ad attribuire somme riconosciute insufficienti, tanto che lo stesso istituto assicuratore ha riconosciuto la possibilità di maggiorare le liquidazioni, pur sulla base dei premi già pagati dagli industriali.

Non intende proporre per questo un emendamento; ma ciò non toglie che l'Istituto assicurazione infortuni possa accogliere, con provvedimento amministrativo, il criterio prospettato.

PIRELLI crede che la proposta di elevare il minimo del salario a lire 2000 andrebbe chiarita, perchè l'assicurazione spetta anche a chi ha un'occupazione saltuaria, per esempio, nei lavori stagionali.

FOSSI crede opportuno di non toccare il minimo di salario perchè in qualche provincia vi possono essere rari casi di apprendisti, nel settore del commercio, ai quali si può applicare la legge sugli infortuni.

PRESIDENTE ravvisa l'importanza delle osservazioni fatte sul disegno di legge e, prima di procedere oltre, ritiene opportuno interpellare il Ministero delle corporazioni per concordare eventuali emendamenti.

(*Sospende la riunione, che è ripresa dopo un breve intervallo*).

Comunica che il Ministero delle corporazioni non ha difficoltà a sostituire alle parole « pubblici stabilimenti » la dizione « enti pubblici ».

Per quanto riguarda il minimo di salario, è necessario mantenerlo, altrimenti se per avventura il lavoratore, per la sua qualifica, o per la sua età, o per il periodo di lavoro,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

abbia percepito tale minimo, verrebbe ad essere danneggiato.

Piuttosto è da considerare se, mutata la situazione economica dei lavoratori, sia opportuno stabilire il minimo stesso nella misura proposta. La questione è di carattere sostanziale, e, concordandovi il Ministero delle Corporazioni, potrebbe essere risolta favorevolmente.

Comunica inoltre che il Ministero dell'Interno ha proposto, e il Ministero delle Corporazioni ha accettato, di escludere dall'assicurazione obbligatoria gli appartenenti ai vigili del fuoco, in quanto per essi verrà provveduto in modo diverso.

Pertanto si dovrà aggiungere nell'articolo 1 del decreto il seguente capoverso: Al n. 17 sono aggiunte le seguenti parole: «eccezzuato il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*(La Commissione concorda).*

CALVETTI rileva che all'articolo 18 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII si dice: «Sono altresì comprese tra le persone assicurate i soci delle cooperative». Connesso con tale disposizione è il primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 25 gennaio 1936-XIV, che fa obbligo alle cooperative di assicurare tutti i soci. Nel secondo comma si dice però che sono considerate come cooperative le Compagnie portuali, le quali hanno il diritto ad un'azione di rivalsa per i premi di assicurazione nei confronti delle persone o degli enti nell'interesse dei quali le operazioni sono compiute.

Ritiene che tale diritto debba essere concesso anche alle cooperative di produzione e propone pertanto di aggiungere all'articolo 18 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, il seguente comma: «Le società cooperative di lavoro legalmente costituite hanno il diritto di rivalsa per i premi di assicurazione pagati per i propri soci lavoratori nei confronti delle persone e degli enti nell'interesse dei quali le operazioni previste dall'articolo 1 sono compiute».

CAPOFERRI è contrario, in quanto le cooperative di lavoro, che esplicano una attività in concorrenza con le industrie, non possono, a suo avviso, essere esonerate dagli oneri inerenti all'attività industriale.

MASSIMINO in ordine alla proposta del Consigliere nazionale Calvetti rileva la differenza tra le cooperative di produzione, che sotto certi aspetti possono essere paragonate ad imprese industriali, e le compagnie portuali, le quali hanno il compito di raggrup-

pare i lavoratori portuali e di dare la possibilità alle aziende industriali o armatoriali di avvalersi del loro servizio.

Sotto questo aspetto è giustificato che le compagnie portuali abbiano il diritto di rivalsa per i premi di assicurazione pagati per i propri soci nei confronti degli armatori.

CALVETTI non insiste.

PRESIDENTE chiede al relatore se mantiene la proposta di elevare il minimo di salario da lire 1000 a lire 2000.

VENTURI *Relatore*, insiste.

PRESIDENTE. Resta inoltre, la proposta di sostituire, all'articolo 6, alle parole: «pubblici stabilimenti» la dizione: «enti pubblici».

DEL BUFALO fa presente l'opportunità di usare ambo le formule, intendendosi per pubblici stabilimenti gli ospedali, i manicomi, le carceri giudiziarie, ecc.

VASELLI GIOVANNI rileva che l'istituto del pubblico stabilimento ricorre in tutta la legislazione, in contrapposto all'ente pubblico. I manicomi, gli ospedali, le carceri giudiziarie, avendo amministrazione autonoma, si distinguono nettamente dalle amministrazioni statali. Eliminando dall'articolo 6 la dizione: «pubblici stabilimenti», si verrebbero a sottrarre tali enti al provvedimento legislativo. Adotterebbe pertanto la formula: «pubblici stabilimenti ed enti pubblici».

FOLLIERO osserva che quando si parla di ospedali, manicomi, carceri giudiziarie occorre riferirsi agli enti che li gestiscono, le provincie e i comuni, ossia ad enti pubblici in genere.

PRESIDENTE opina che si potrebbe approvare il disegno di legge, riservando di coordinarne il testo d'intesa con il Ministero delle corporazioni.

Pone ai voti gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge, con la riserva di coordinarne il testo d'intesa col Ministero delle corporazioni. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento. (145)**

APRILIS, *Relatore*, ricorda che, per valorizzare i prodotti italiani nel settore dell'abbigliamento, fu creato l'Ente nazionale

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della moda, rendendo obbligatoria la denuncia di tutte le ditte, italiane ed estere, produttrici di articoli di moda. Inoltre ogni ditta doveva creare modelli nazionali, in una determinata percentuale, approvati da un'apposita Commissione, da esibirsi alla clientela insieme con i modelli di importazione.

Ad eliminare alcuni inconvenienti verificatisi ed in seguito a suggerimenti da parte della Corporazione dell'abbigliamento, si è predisposto il disegno di legge in esame, con il quale si definiscono in modo preciso i modelli e le collezioni di modelli; si stabilisce che, in luogo della marcatura dei modelli da parte dell'apposita Commissione, l'Ente della moda accetti le dichiarazioni delle ditte che creano modelli, salvo poi a controllarle in un tempo successivo; si fa inoltre obbligo alle ditte estere di eseguire la dichiarazione all'Ente della moda con l'ausilio di un certificato di origine.

Si sostituisce infine alla percentuale, rivelatasi eccessiva, di modelli nazionali che le ditte devono presentare, un numero fisso indicato dall'Ente della moda al Ministero delle corporazioni.

Giudica opportune le modifiche e pertanto propone l'approvazione del disegno di legge.

PALOMBO condivide il pensiero informatore del disegno di legge, ma, notando che l'articolo 6 impone l'obbligo alle ditte di esibire alla propria clientela l'intera collezione dei modelli, sia all'inizio della stagione, sia a stagione inoltrata, rileva che in pratica alla clientela si mostra l'intera collezione solo nei primissimi giorni di apertura della collezione stessa, che coincidono con l'inizio della stagione di vendita, e successivamente si mostra parzialmente la collezione ai singoli clienti, che richiedono di vedere particolari tipi di modelli. Ciò, mentre assicura il conseguimento dello scopo voluto dalla legge, tende ad evitare alla ditta un sovraccarico di lavoro

che la pratica ha rivelato il più delle volte superfluo.

Crede pertanto che l'articolo 6 dovrebbe essere così formulato:

« L'articolo 12 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Le ditte hanno obbligo di includere nella collezione destinata ad essere esibita alla propria clientela un numero di modelli non inferiore a quello corrispondente alla percentuale minima ed al numero fisso dei modelli contraddistinti dalla marca di garanzia, come previsto nel 1° e 3° comma dell'articolo 9 del presente decreto.

« Hanno altresì l'obbligo di esibire alla propria clientela, all'inizio della stagione, tutti i modelli di cui al comma precedente, ma possono, successivamente, limitarsi a mostrare soltanto i particolari tipi di modelli che vengano richiesti, pur tenendo sempre a disposizione della clientela stessa l'intera collezione.

« Chi contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 2000 per ogni modello mancante, che occorra per raggiungere la prescritta percentuale oltre il prescritto numero fisso. Nella stessa pena incorre chi include nella percentuale o nel numero fisso modelli non corrispondenti alle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 9 ».

PRESIDENTE osserva al Consigliere nazionale Palombo che l'emendamento dovrebbe essere sottoposto al Ministro.

PALOMBO non insiste, limitandosi a dare alla sua proposta carattere di segnalazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 10,50.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Proroga del termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione. (141)**

**ARTICOLO UNICO.**

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1940, i rischi dei crediti di esportazione, con i limiti e le modalità di cui al Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 35 e prorogato con i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934, n. 2069 e 13 maggio 1937, n. 1222, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 maggio 1935, n. 1140 e 3 febbraio 1938, n. 163.

**Modificazioni al Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (142)**

**ART. 1.**

Gli articoli 1, 6, 21, 24, 27, 39, 40 e 61 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sono modificati come segue:

I. — *Articolo 1.* — Al numero 5, alle parole: « comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche » sono sostituite le seguenti: « comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche ».

Al numero 17 sono aggiunte le seguenti parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

II. — *Articolo 6.* — I primi due commi sono sostituiti dal seguente:

« Sono considerati datori di lavoro:

1°) gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III;

2°) gli appaltatori e i concessionari nei lavori eseguiti per appalto o per concessione, anche se il lavoro sia effettuato per conto dello Stato, di province, di comuni o di altri enti pubblici;

3°) lo Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici quando esercitino direttamente le attività previste nell'articolo 1 mediante l'impiego di dipendenti, anche se in pianta stabile, aventi i requisiti indicati nel titolo III ».

III. — *Articolo 21.* — Al n. 3° è sostituito il seguente:

« 3°) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte ».

IV. — *Articolo 24.* — a) Nel comma 2°, alle parole: « una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario », sono sostituite le seguenti: « una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario ».

b) al comma 3° è sostituito il seguente: « Se l'infortunato ha moglie e figli, o solo figli purchè aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27, la rendita è aumentata di un decimo quando le persone predette siano almeno tre, e di due decimi quando siano più di tre. Tali quote integrative saranno corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso a una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'articolo 27 ».

c) al comma 4° è sostituito il seguente: « Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e continuano ad essere corrisposte finchè perdurino le condizioni di numero e le altre previste nel comma precedente, e cessano in ogni caso con la soppressione della rendita base ».

V. — *Articolo 27.* — a) Al n. 2 è sostituito il seguente:

« 2°) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità.

b) Dopo il n. 3 è aggiunto il seguente numero:

« 4<sup>o</sup>) in mancanza dei superstiti di cui ai numeri 1<sup>o</sup>) e 2<sup>o</sup>) il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limitie condizioni stabiliti per i figli ».

c) Il capoverso del n. 2 è collocato dopo il predetto nuovo n. 4 e così modificato:

« In caso di coesistenza di superstiti la rendita complessiva non può superare i due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso, e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti ».

d) Allo stesso articolo 27 sono aggiunti i seguenti comma:

« Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del 3<sup>o</sup> comma del n. 1, o, in mancanza, agli orfani, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite nel regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

« Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni quindici o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di quindici anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di quindici anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi ».

VI. — *Articolo 39.* — a) Il comma 3<sup>o</sup> è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire duemila fino ad un massimo di lire ottomila, e, per i componenti lo Stato maggiore della navigazione

marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire quindicimila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire dodicimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire diecimila per gli altri ufficiali ».

b) Il sesto comma è soppresso.

VII. — *Articolo 40.* — Alla fine del primo comma sono sopprese le parole « e del sesto ».

VIII. — All'*articolo 61* è aggiunto il seguente comma:

« Nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alla rieducazione professionale ed anche alle cure chirurgiche e mediche dirette al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore ai termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti ».

ART. 2.

L'articolo 16 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, è modificato nel seguente modo:

« In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 27 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, gli stessi assegni stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo medesimo ».

ART. 3.

Le modificazioni disposte colla presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1<sup>o</sup> aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

**Modifica della legge 18 gennaio 1937-XVI, n. 666, che reca norme sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e degli accessori per l'abbigliamento. (145)**

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è aggiunto il comma seguente:

« Per modello si intende il capo di vestiario o l'accessorio in unico esemplare de-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stinato ad essere presentato alla clientela commerciale o privata per la vendita diretta o per la assunzione di ordinativi ».

« Per collezione o campionario si intende quell'insieme di modelli di propria o altrui produzione che allo stesso scopo vengono presentati da una ditta alla clientela privata o commerciale ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per tali ditte la denuncia deve essere munita del visto del Consolato Italiano nella cui giurisdizione ha sede legale la Ditta ed inviata a mezzo di lettera raccomandata che deve pervenire all'Ente nazionale della moda almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività in Italia ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« L'uso della marca di garanzia, di cui al precedente articolo, viene concesso dall'Ente nazionale della moda, mediante il rilascio di apposito certificato, alle ditte che abbiano ottemperato alle norme previste dal presente decreto e dal regolamento per la sua attuazione.

« La marca può essere usata dalle ditte, in favore delle quali sia stato rilasciato il certificato, soltanto per distinguere i modelli che esse dichiarino originali e prodotti con manufatti di produzione nazionale.

« L'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma precedente, verrà eseguito dall'Ente nazionale della moda a mezzo del proprio personale, secondo le norme stabilite nel regolamento.

« La richiesta delle ditte all'Ente nazionale della moda, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usare la marca di garanzia di cui agli articoli precedenti, potrà essere presentata in qualsiasi epoca dell'anno, in ogni caso, però, anteriormente all'esposizione alla clientela, in qualsiasi forma realizzata, dei modelli stessi ».

« La marca è valida per la durata di nove mesi dalla data del rilascio, ove trattisi di modelli di abiti o di cappelli, per diciotto mesi dalla data del rilascio ove trattisi di pellicceria, biancheria od accessori.

« Quando a corredo della domanda sia presentato il disegno perchè il modello non è ancora stato realizzato, la ditta dovrà

— entro i termini stabiliti dal regolamento — inviare all'Ente nazionale della moda, la fotografia del modello realizzato in base al disegno stesso. Ove ciò non abbia luogo, la marca di garanzia, rilasciata in base al solo disegno, dovrà ritenersi annullata ».

ART. 4.

Nell'articolo 8 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alle parole « non sia stata riconosciuta la esistenza », sono sostituite le parole « sia stata accertata la inesistenza ».

ART. 5.

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, alla parola « articoli » è sostituita la parola « modelli ».

Allo stesso articolo 9 sono aggiunti i commi seguenti:

« È data facoltà all'Ente nazionale della moda di fissare, su richiesta delle ditte tenute all'osservanza del presente decreto, entro i limiti della percentuale di cui al precedente capoverso, il numero minimo di modelli sia originali, sia riprodotti, muniti della marca di garanzia, che ogni ditta deve includere nelle proprie collezioni stagionali. Detto numero verrà stabilito dall'Ente nazionale della moda d'accordo con la organizzazione sindacale alla quale appartiene la ditta interessata: in caso di mancato accordo, la fissazione del numero è riservata alle decisioni del Ministero delle corporazioni.

« La marcatura del numero stabilito potrà farsi nel corso della stagione, in relazione al formarsi della collezione o campionario da presentarsi alla clientela; ma la percentuale od il numero fisso di modelli muniti della marca di garanzia deve essere raggiunta in ogni caso prima che il campionario o la collezione siano presentati alla clientela.

« I modelli muniti della marca di garanzia che formano la percentuale o il numero fisso come sopra stabilito, devono, per bontà di materiale impiegato e per genere di confezione, essere adeguati ai restanti modelli non marcati costituenti la collezione stessa ».

ART. 6.

L'articolo 12 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Chi includa nella propria collezione destinata ad essere esibita alla propria clientela un numero di modelli inferiore a quello corrispondente alla percentuale minima od al

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

numero fisso dei modelli contraddistinti dalla marca di garanzia, come previsto nel primo e nel terzo comma dell'articolo 9 del presente decreto, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 2,000 per ogni modello mancante che occorra per raggiungere la detta percentuale o il detto numero fisso.

« Con la stessa pena è punito colui il quale, pur avendo incluso nella collezione predetta un numero di modelli corrispondente alla percentuale o al numero fisso prescritto, esibisca di fatto alla propria clientela un numero di modelli inferiore alla percentuale od al numero stesso, ovvero includa, nella percentuale o nel numero fisso, modelli non rispondenti alle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 9 ».

ART. 7.

L'articolo 7 della legge 18 gennaio 1937 anno XV, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Per le spese derivanti all'Ente nazionale della moda dalla applicazione della presente legge è stabilito, in favore dell'Ente medesimo, un diritto, per ogni modello dichiarato originale e di produzione nazionale ai sensi dell'articolo 5, nella misura seguente:

« di lire 10 per ogni modello originario di vestiario;

« di lire 20 per ogni modello originario di pellicceria;

« di lire 5 per ogni modello originario di cappello;

« di lire 5 per ogni modello originario di accessorio dell'abbigliamento.

« Tali diritti saranno corrisposti dalle ditte interessate all'Ente nazionale della moda all'atto del rilascio del certificato di cui all'articolo 5 ».

ART. 8.

L'Ente nazionale della moda è autorizzato ad istituire uno speciale elenco, nel quale potranno essere iscritte tutte quelle ditte che, avendo ottemperato alle disposizioni della presente legge, si impegnino — secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento da emanarsi a cura dell'Ente stesso — a dedicarsi alla creazione di modelli di abbigliamento di alta moda.

In favore delle ditte iscritte nell'elenco predetto, verranno, dall'Ente nazionale della moda, accordate speciali provvidenze, e sarà consentito l'uso di uno speciale segno di distinzione, detto « marca d'oro », che verrà rilasciato e che potrà essere usato secondo le norme contenute nel regolamento di cui al comma precedente.

ART. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme della presente legge con quelle della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666.